



Bruxelles, 10 giugno 2021
(OR. en)

9595/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0129(COD)**

**CODEC 854
COVID-19 252
MI 451
ENV 405
ENT 101**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per alcune macchine munite di motori nell'intervallo di potenza tra 56 kW e 130 kW e superiore a 300 kW al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 7-10 giugno 2021)

I. INTRODUZIONE

Il 2 giugno 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato che, qualora il Parlamento europeo accolga la proposta della Commissione con i lievi adeguamenti di cui all'allegato della lettera del 2 giugno 2021 del presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti al presidente della commissione ENVI, il Consiglio approverà la posizione del Parlamento europeo.

II. VOTAZIONE

Il 10 giugno 2021 il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura, che corrisponde al testo allegato alla lettera summenzionata, messo a punto dai giuristi-linguisti di entrambe le istituzioni. Tale posizione è contenuta nella risoluzione legislativa.

Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo riportata in allegato, concludendo in tal modo la prima lettura per entrambe le istituzioni.

L'atto legislativo sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento europeo.

P9_TA(2021)0281

Disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (modifica del regolamento (UE) 2016/1628) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per alcune macchine munite di motori nell'intervallo di potenza tra 56 kW e 130 kW e superiore a 300 kW al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (COM(2021)0254 – C9-0185/2021 – 2021/0129(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0254),
 - visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0185/2021),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 giugno 2021¹,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 2 giugno 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 giugno 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per alcune macchine munite di motori nell'intervallo di potenza pari o superiore a 56 kW e inferiore a 130 kW e pari o superiore a 300 kW, al fine di far fronte agli effetti della crisi COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

² Parere del 9 giugno 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

³ Posizione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ stabilisce prescrizioni relative ai limiti di emissione per gli inquinanti gassosi e il particolato inquinante e alle procedure di omologazione UE di varie categorie di motori destinati alle macchine mobili non stradali.
- (2) Le date applicabili ai nuovi valori limite di emissione, detti della "fase V" nel regolamento (UE) 2016/1628, sono fissate al fine di fornire ai costruttori informazioni chiare e complete e un periodo di tempo adeguato per la transizione verso la fase V, riducendo nel contempo in maniera sostanziale l'onere amministrativo per le autorità di omologazione.
- (3) A causa dell'epidemia di COVID-19 e delle perturbazioni nella catena di approvvigionamento e nella produzione connesse, i costruttori di macchine mobili non stradali, denominati "costruttori di apparecchiature originali" od "OEM" nel regolamento (UE) 2016/1628, hanno avuto difficoltà a rispettare le scadenze del 30 giugno 2020 e del 31 dicembre 2020 stabilite in tale regolamento per la produzione e l'immissione sul mercato di macchine munite di alcune categorie di motori che si conformano a valori limite di emissione meno rigorosi rispetto a quelli della fase V. Il regolamento (UE) 2016/1628 è stato pertanto modificato dal regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ al fine di prorogare i termini di 12 mesi.

⁴ Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

⁵ Regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (GU L 231 del 17.7.2020, pag. 1).

- (4) Poiché la persistenza delle perturbazioni nella catena di approvvigionamento e nella produzione causate dalla pandemia di COVID-19 continua a causare ritardi nella produzione e nell'immissione sul mercato di macchine munite di altre categorie di motori (ossia di motori negli intervalli di potenza pari o superiori a 56 kW e inferiori a 130 kW e pari o superiori a 300 kW) che si conformano a valori limite di emissione meno rigorosi rispetto a quelli della fase V, è molto probabile che gli OEM non siano in grado di rispettare i termini del 30 giugno 2021 e del 31 dicembre 2021 stabiliti nel regolamento (UE) 2016/1628 per la produzione e l'immissione sul mercato di macchine munite di tali motori senza che tali costruttori subiscano un grave danno economico.
- (5) Considerate le circostanze attuali, e al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, garantire la certezza del diritto ed evitare possibili perturbazioni del mercato, è necessario prorogare le disposizioni transitorie del regolamento (UE) 2016/1628 relative a tali categorie di motori.
- (6) Considerato che la proroga delle disposizioni transitorie non avrà alcun impatto ambientale, dal momento che i motori di transizione interessati sono già stati prodotti, la proroga dei periodi in questione dovrebbe essere di sei mesi per la produzione delle macchine munite di tali motori e di nove mesi per l'immissione sul mercato di macchine munite di tali motori.

- (7) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la proroga di alcune disposizioni transitorie del regolamento (UE) 2016/1628, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea ("TUE"). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (8) Considerata l'urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19, si ritiene opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1628.

- (10) Alla luce del fatto che il periodo transitorio previsto dal regolamento (UE) 2016/1628 per determinate sottocategorie di motori scadrà il 31 dicembre 2021 e che gli OEM hanno tempo fino al 30 giugno 2021 per produrre macchine mobili non stradali munite di motori di transizione di tali sottocategorie, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/1628 è così modificato:

1) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

"Per i motori di tutte le sottocategorie per i quali la data di cui all'allegato III per l'immissione sul mercato dei motori della fase V è il 1° gennaio 2020, a eccezione dei motori di cui al secondo comma e al terzo comma, il periodo di transizione è prorogato di nove mesi e il periodo di 18 mesi di cui al primo comma è prorogato di sei mesi.";

2) al paragrafo 7 è aggiunta la lettera seguente:

"e) 33 mesi a decorrere dalla data applicabile all'immissione sul mercato dei motori di cui all'allegato III, nel caso di cui al paragrafo 5, sesto comma.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente